



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



AVVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITÀ : ESTENSIONE DELLA DURATA DEL BONUS BEBÈ AL 31.12.2020

Si porta a conoscenza che con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 29.11.2019 è stata estesa al **31 DICEMBRE 2020** la durata del contributo di natalità (bonus bebè) istituito con provvedimento consigliere n. 13/2017.

Si ricorda che il contributo, una tantum, ha lo scopo di supportare le famiglie, in particolare quelle giovani, aiutandole a sostenere le notevoli spese dovute all'arrivo di un figlio.

L'assegno di natalità (bonus bebè) consiste nell'erogazione di un assegno una tantum pari ad euro 3.000,00 per ogni bambino nato o adottato.

Nel caso di parto gemellare o di adozione di più fratelli il contributo massimo non potrà comunque superare l'importo di euro 4.000,00 complessivi.

La concessione dell'assegno di cui all'art.2 è disposta a favore:

- a) del genitore (madre o padre naturale) cittadino italiano, comunitario o extra comunitario, residente e dimorante abitualmente nel territorio del Comune di Amatrice, purché il figlio abbia, sin dalla nascita, la residenza nel territorio del Comune di Amatrice;
- b) del genitore di cui alla lettera a) adottante senza affidamento, residente e dimorante abitualmente nel territorio del Comune di Amatrice, purché il minore non superi i quattordici anni di età e abbia, a seguito dell'adozione, la residenza nel Comune di Amatrice.

In caso di separazione giudiziale, consensuale o rottura della convivenza i requisiti di cui al presente regolamento dovranno essere posseduti dal genitore affidatario.

Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante ad uno dei due genitori verrà concesso a favore del figlio (sempreché uno dei due genitori posseda i requisiti di cui sopra) e liquidato al tutore nominato con decreto del Giudice Tutelare.

Per ottenere il contributo il genitore, oltre al requisito della residenza anagrafica, dovrà dichiarare l'effettiva 'fissa dimora' nel territorio comunale per almeno sette mesi all'anno.

Il requisito di 'fissa dimora' si intende posseduto dal richiedente, pur se momentaneamente dimorante al di fuori del territorio comunale, qualora l'abitazione di residenza in Amatrice - a qualsiasi titolo posseduta - si trovi in situazione di inagibilità, cioè ricadente in classificazione 'scheda AEDES' differente da 'A'. La residenza e la fissa dimora dovranno essere mantenute nel territorio del Comune di Amatrice per almeno 2 (due) anni dalla nascita o adozione del figlio a pena di revoca del beneficio, con obbligo di restituzione.

La domanda deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Amatrice, reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune (apertura al pubblico giorni martedì ore 09:00-12:00 e giovedì ore 09:00-12:00/15:00-18:00) o nel sito internet al seguente indirizzo www.comune.amatrice.rieti.it

La domanda, debitamente sottoscritta e corredata da copia di documento di identità, deve essere completa di tutta la necessaria ed idonea documentazione, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative, essere presentata esclusivamente all'ufficio protocollo nei giorni di ricevimento al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 09:00-12:00), o tramite raccomandata A.R. o tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto il bonus; nel caso di adozione il termine decorre dalla data del provvedimento di adozione.

La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dal richiedente e il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore VI del Comune di Amatrice. Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito il Comune di Amatrice.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Amatrice
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore VI

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando.

L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice
C.F. 00110480571

Tel. 0746/825056 – Cell 3888684766

e-mail: coc@comune.amatrice.rieti.it PEC: coc@pec.comune.amatrice.rieti.it